

# **COMUNE DI LIMONE PIEMONTE**

**PROVINCIA DI CUNEO**

Via Roma, 32 - 12015



## **Regolamento del mercato dell'antiquariato, del collezionismo e dell'artigianato artistico**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Limone Piemonte  
n. 29 del 28/04/2011 e modificato con Delibera C.C. n. 63 del 05/09/2013

# Indice

<i>Art. 1 - Oggetto</i>	<i>pag. 03</i>
<i>Art. 2 - Tipologia della manifestazione</i>	<i>pag. 03</i>
<i>Art. 3 - Localizzazione, configurazione ed articolazione</i>	<i>pag. 04</i>
<i>Art. 4 - Modalità di svolgimento</i>	<i>pag. 04</i>
<i>Art. 5 - Operatori partecipanti</i>	<i>pag. 05</i>
<i>Art. 6 - Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi per gli operatori professionali</i>	<i>pag. 06</i>
<i>Art. 7 - Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi ad operatori non professionali (c.d. hobbisti)</i>	<i>pag. 09</i>
<i>Art. 8 - Assegnazione degli spazi espositivi</i>	<i>pag. 09</i>
<i>Art. 9 - Affidamento della gestione a terzi</i>	<i>pag. 09</i>
<i>Art.10 - Oneri per la partecipazione</i>	<i>pag. 09</i>
<i>Art.11 - Obblighi dei partecipanti</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art.12 - Commissione di mercato</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art.13 - Sanzioni</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art.14 - Disposizioni finali</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Riferimenti normativi</i>	<i>pag. 12</i>

## ***Art. 1 - Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del mercato dell'antiquariato, del collezionismo e dell'artigianato artistico nel concentrico del paese e in Frazione Limonetto.
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche.

## ***Art. 2 - Tipologia della manifestazione***

1. La manifestazione ha lo scopo di promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, di cose antiche e di prodotti di artigianato artistico legato al tema della manifestazione. Nella manifestazione possono essere esposti e venduti esclusivamente i seguenti generi:

- MOBILI ANTICHI
- QUADRI E CORNICI ANTICHE
- OGGETTISTICA ANTICA
- LIBRI ANTICHI
- STAMPE ANTICHE
- CARTOLINE ANTICHE E D'EPOCA O LORO RIPRODUZIONI
- MONETE ANTICHE
- FRANCOBOLLI ANTICHI E D'EPOCA
- TAPPETI ANTICHI
- OROLOGI ANTICHI
- CERAMICHE ANTICHE
- STEMMI E SIGILLI ANTICHI

2. E' ammessa l'esposizione e la vendita dei sottoelencati prodotti:

- oggetti di antiquariato, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
- prodotti dell'artigianato artistico a tradizione locale o regionale prodotti direttamente dagli artigiani che li espongono purchè in possesso del marchio di "eccellenza Artigiana" istituito dalla Regione Piemonte ed esclusivamente per le tipologie elencate all'art. 5 comma 2.
- articoli di collezionismo nel rispetto di quanto enunciato al comma 3.

3. E' vietato il commercio di articoli nuovi e/o contraffatti anche se riproducenti oggetti antichi, armi, esplosivi, generi alimentari, di abbigliamento e bigiotteria. E'

competente all'insindacabile decisione sulla conformità dei prodotti proposti la commissione di cui all'art. 12.

### ***Art. 3 - Localizzazione, configurazione ed articolazione***

1. La manifestazione espositiva si svolge nel Comune di Limone Piemonte e in Frazione Limonetto nelle aree individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento con l'articolazione degli spazi espositivi ivi riprodotti. Annualmente la Giunta Comunale, al fine di migliorare lo svolgimento delle successive edizioni, può apportare modifiche alle allegate planimetrie nel numero e nelle dimensioni degli espositivi previsti.

2. Per esigenze tecniche e di servizio l'Amministrazione si riserva la facoltà di cambiare o ridurre le aree concesse, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio.

3. Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni degli spazi espositivi.

4. In particolari occasioni riferite a consuetudini locali e/o in coincidenza di manifestazioni che comportano un eccezionale afflusso di persone, potrà essere autorizzato l'insediamento temporaneo di operatori aggiuntivi a quelli di cui al precedente comma 1.

5. Può altresì essere autorizzata l'occupazione occasionale di spazi da parte dei soggetti sotto elencati:

- enti e/o Associazioni senza fini di lucro che abbiano sede nel Comune di Limone Piemonte per far conoscere la propria attività istituzionale e/o per vendite di beneficenza.

### ***Art. 4 - Modalità di svolgimento***

1. I mercati dell'antiquariato si svolgeranno secondo i calendari stabiliti dalla Giunta Comunale. L'orario di attività è stabilito come segue:

- dalle ore 10.00 alle ore 19.00

2. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato.

3. L'occupazione dello spazio assegnato deve avvenire almeno 1 ora prima dell'orario di inizio delle attività con l'obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato.

4. E' fatto inoltre obbligo di sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce entro le ore 9.30. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori non possono sostare nell'area del mercato .
5. Lo spazio espositivo non deve essere abbandonato prima delle ore 19.00 salvi i casi di maltempo od altri eventi eccezionali.
6. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercatino, non sia presente nello spazio espositivo entro le ore 8.30, è considerato assente e si procede, proseguendo nelle graduatorie, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente che sia in regola con i requisiti stabiliti dal presente regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 5°.
7. I concessionari devono completare lo sgombero e la pulizia degli spazi espositivi assegnati entro un'ora dal termine dell'orario di attività (ore 20,00).
8. Il titolare della concessione non può dare in uso né dividere il suo posteggio con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E' vietato inoltre lo scambio del posto fra concessionari.
9. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito nell'occupazione dello spazio assegnato.
10. L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.

#### ***Art. 5 - Operatori partecipanti***

Gli spazi espositivi dei mercatini sono assegnati in base alle procedure e ai criteri di priorità indicati nei successivi articoli, agli:

1. esercenti il commercio su aree pubbliche che siano titolari di autorizzazione amministrativa alla vendita dei prodotti di cui all'art. 2.
2. artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori. Detti operatori artigianali devono essere in possesso dell'iscrizione all'apposito albo, essere riconosciuti dalla Regione Piemonte con la qualifica di "Eccellenza Artigiana", titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche e potranno esporre solo oggetti di propria produzione appartenenti alle sottoelencate tipologie previste dalla Regione Piemonte:
  - Legno
  - Restauro ligneo
  - Decorazioni su manufatti diversi
  - Stampa Legatoria, Restauro, Fotografia, Riproduzione disegni
  - Metalli Pregiati, pietre dure e lavorazioni affini

- Strumenti musicali
  - Vetro, Ceramica, Pietra ed affini
3. enti ed associazioni di cui all'art. 3, comma 5.

***Art. 6 - Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi per gli operatori professionali***

1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune di Limone Piemonte - Ufficio Commercio almeno 30 giorni prima della prima edizione annuale della manifestazione e valgono per tutte le manifestazioni dell'anno cui si riferisce.

La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data del protocollo generale del Comune.

2. Le domande di partecipazione alla manifestazione dovranno contenere:

- Tutta la documentazione richiesta dalla Delibera della G.R. del Piemonte 26 luglio 2010, n. 20-380 riguardante “indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica”:

a) copia dell'autorizzazione di commercio su area pubblica e copia della certificazione del Registro Imprese istituito presso la Camera di Commercio.

b) D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente;

c) Certificato di regolarità contributiva in mancanza della D.U.R.C. in caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente;

d) Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all'anno precedente, in difetto di entrambi i documenti sopraindicati;

e) ricevuta dell'avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo dell'ultima dichiarazione dei redditi;

f) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda;

g) Per le imprese artigiane copia dell'attestato di “Eccellenza Artigiana” rilasciato dalla Regione Piemonte.

Tutti i documenti dovranno essere disponibili in originale il giorno di svolgimento della manifestazione per i controlli degli organi preposti.

In caso di esibizione di certificazione VARA valida per l'anno di riferimento, rilasciata dal comune che ha emesso l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, i documenti di cui ai punti b), c), d), e), possono non essere presentati.

Nei casi in cui l'imprenditore sia subentrato a vario titolo nella titolarità dell'autorizzazione da meno di un anno rispetto al 31 dicembre precedente e abbia iniziato l'attività di commercio su aree pubbliche nello stesso periodo dovrà presentare la documentazione di regolarità contributiva relativa al dante causa/cedente l'autorizzazione. Se invece il nuovo imprenditore utilizza una nuova autorizzazione è sufficiente presentare la visura camerale da cui si evinca la data di inizio dell'attività attestante l'avvenuta comunicazione unica di impresa ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese ed un documento di identificazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di accertata irregolarità non verrà autorizzata l'occupazione e la vendita.

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale; la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o p. iva, nonché le generalità il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di Richiedente diverso dalla persona fisica; il recapito telefonico; l'elenco, in ordine di preferenza, degli spazi che intende aggiudicarsi individuati tra gli spazi rappresentati nell'allegata planimetria; la dichiarazione che l'eventuale impianto elettrico è conforme alle norme di sicurezza e che con l'uso dello spazio espositivo il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività; l'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui si è subentrati, in caso di recente acquisizione di azienda; l'esatta indicazione della merce trattata, rientrante nei prodotti di cui all'art. 2 del presente regolamento e ogni altra informazione ritenuta utile.

3. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvederà alla formazione della graduatoria per la concessione degli spazi espositivi per l'anno cui si riferisce, che avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. L'assegnazione del relativo posteggio avverrà coi criteri indicati dall'allegato A della D.G.R. 32-2642 del 2/4/2001 titolo III capo II ART.1 lett. d) punto 2) ovvero nel seguente ordine:

a) maggior numero di presenze nelle precedenti edizioni della "Mostra mercato dell'antiquariato e del collezionismo" maturate nella rassegna di interesse (Limone Piemonte o Limonetto), cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita

per la partecipazione;

b) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte;

c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

d) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione;

5. Gli spazi espositivi non occupati potranno essere assegnati direttamente, lo stesso giorno della manifestazione, secondo quanto previsto dall'allegato A della D.G.R. 32-2642 del 2/4/2001 titolo III capo II ART.2 lett. a) ovvero:

a) soggetti che, presentata l'istanza di partecipazione alla manifestazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità;

b) soggetti che abbiano effettuato il maggior numero di presenze nelle precedenti edizioni della "Mostra mercato dell'antiquariato e del collezionismo" maturate nella rassegna di interesse (Limone Piemonte o Limonetto), sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione nonché, in subordine, nel rispetto della maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro ditte e, da ultimo, della maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita".

6. Ulteriori domande di concessione, relativamente ai posti eventualmente non assegnati nella graduatoria annuale o resisi liberi nel corso dell'anno, dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima della giornata di svolgimento del mercato a cui si chiede la concessione.

7. La concessione dello spazio espositivo avverrà con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata sentita la commissione di cui all'art. 12.

Le domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica della manifestazione, di cui all'art. 2 del presente regolamento, non potranno essere accolte.

8. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire (una sola volta) nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali (una sola volta), da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere



muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione. (titolo II° punto 9 del D.G.R. n° 32-2642 del 02/04/2001).

***Art. 7 - Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi ad operatori non professionali (c.d. hobbisti)***

I mercatini di cui trattasi sono riservati agli operatori professionali, pertanto non verranno considerate le richieste di partecipazione da parte dei cosiddetti “hobbisti”.

***Art. 8 - Assegnazione degli spazi espositivi***

1. L'assegnazione degli spazi espositivi avverrà secondo quanto previsto dall'art. 6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sopprimere alcuni spazi per causa di forza maggiore o in seguito a ridimensionamento del mercatino causato da motivi di viabilità, logistici ed organizzativi o per insufficienti richieste. Ai titolari degli stessi verranno assegnati spazi sostitutivi scegliendoli fra quelli più simili per caratteristiche e localizzazione, a quelli annullati. Non appena siano state rimosse le cause di impedimento, si ritornerà alla situazione precedente.
2. La graduatoria, completata con l'indicazione dell'assegnazione dello spazio espositivo, sarà esposta all'Albo Pretorio del comune, almeno 10 giorni prima della prima edizione annuale della manifestazione.
3. Entro il medesimo termine saranno inviate ai richiedenti lo spazio espositivo, le comunicazioni sull'esito individuale della concessione, sia esso positivo o negativo, con indicazione della posizione raggiunta in graduatoria, per posta ordinaria, o attraverso indirizzo di posta elettronica eventualmente indicato.

***Art. 9 - Affidamento della gestione a terzi***

1. L'Amministrazione Comunale può affidare a terzi la gestione e l'organizzazione del Mercato dell'antiquariato, del collezionismo e dell'artigianato artistico sulla base di apposita convenzione che disciplina i rapporti negoziali tra il Comune e il soggetto gestore.

Spetta comunque al Comune, anche nell'ipotesi di gestione del Mercato affidato a terzi:

- il rilascio delle concessioni;
- l'attività di vigilanza.

### ***Art.10 - Oneri per la partecipazione***

4. La concessione dello spazio espositivo è assoggettata al pagamento annuale del Canone di occupazione di suolo pubblico e dello smaltimento dei rifiuti solidi nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché, ove determinato dalla Giunta Comunale, al pagamento di un canone a fronte delle spese organizzative di pubblicità o comunque connesse all'espletamento della manifestazione.

Per quanto concerne il Canone C.O.S.A.P., oltre al pagamento in un'unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale da esibire il giorno di insediamento, è ammesso il pagamento, nel corso della giornata della prima edizione annuale del mercatino, all'addetto del mercato il quale rilascerà regolare ricevuta.

Eventuali altre tasse, qualora dovute, dovranno essere corrisposte nei modi e nei tempi indicati dal personale operante.

La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant'altro eventualmente dovuto, comporta la mancata assegnazione dello spazio espositivo.

In caso di assegnazione di uno spazio espositivo per tutta la durata della manifestazione, il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento e delle altre spese inerenti l'utilizzo dello spazio espositivo assegnato comportano la sospensione dell'assegnazione dello spazio espositivo stesso fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo dello spazio assegnato si computa, a tutti gli effetti, come assenza.

### ***Art.11 - Obblighi dei partecipanti***

1. È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
2. Non può essere occupata un'area superiore a quella assegnata.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito.
5. L'espositore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell'occupazione deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere depositandoli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
6. Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito.
7. E' vietato dividere il proprio spazio con altri espositori.
8. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
9. Nell'area espositiva è vietato l'uso di generatori di corrente.

### ***Art.12 - Commissione di mercato***

1. L'Amministrazione comunale istituisce una Commissione per controllare la conformità delle merci poste in vendita a quanto indicato dal presente regolamento.
2. La Commissione relazionerà l'Amministrazione comunale su quanto rilevato affinché possano essere adottate le iniziative e misure più opportune per il continuo miglioramento della manifestazione.
3. La Commissione è composta da n. 3 componenti tra cui un Consigliere o Assessore Comunale, il Responsabile del Servizio Commercio, ed un esperto nei settori dell'Antiquariato ed è nominata dal Sindaco.
4. La Commissione, esclusivamente consultiva, dura in carica un anno e può essere rinnovata e viene convocata con preavviso di almeno 7 giorni e svolgerà le proprie funzioni a maggioranza dei presenti.

### ***Art.13 - Sanzioni***

1. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00:

- a) esporre e vendere prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento; tale violazione prevede, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, l'immediata rimozione dei prodotti in questione e la perdita della concessione per le successive edizioni dell'anno in corso;
- b) esercitare il commercio itinerante;
- c) dividere lo spazio assegnato con altri soggetti;
- d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa;

2. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 16/bis della legge 689/81, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100.00:

- a) sostare con i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori nell'area del mercato;
- b) arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe utilizzando audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono;
- c) occupare uno spazio espositivo superiore alle dimensioni di quello assegnato;
- d) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
- e) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il spazio espositivo assegnato prima dell'orario prestabilito;
- f) non lasciare pulita l'area occupata e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
- g) lasciare lo spazio espositivo incustodito durante l'orario di svolgimento della

manifestazione;  
h) utilizzare generatori di corrente.

3. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.00 euro a 500.00 euro.

4. Le violazioni al presente regolamento sono accertate e contestate dagli Agenti di Polizia Locale, funzionari Comunali e dalle altre Forze di Polizia Nazionali secondo quanto disposto dalla Legge 689/81.

5. Competente ad erogare le sanzioni di cui al presente regolamento e le relative incombenze ai sensi della legge 689/81 è il Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Limone Piemonte.

6. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, aggiornare e revisionare gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento.

#### ***Art.14 - Disposizione finali***

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

### ***RIFERIMENTI NORMATIVI***

#### ***Legislazione Nazionale***

- d.lgs. 114/98 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 21, 23, 28 e 31;
- d.lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Artt. 40 e 41;
- d.lgs. 170/01 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”. Artt. 2 e 6;
- l. 174/05 “Disciplina dell’attività di acconciatore”. Artt. 2 e 4;
- l. 231/05 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”. Art. 2 bis;
- l. 105/06 “Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale”. Art. 1.
- L.248/06 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”. Artt. 3, 4 e 5

## ***Provvedimenti Amministrativi Nazionali***

Circolare 8 maggio 2007 n. 6068. “Circolare applicativa dell’Accordo per l’internazionalizzazione del sistema fieristico italiano firmato il 20 luglio 2004 tra il Ministero del commercio internazionale (ex attività produttive), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, l’Associazione esposizioni e fiere italiane, il Comitato fiere industria e il Comitato fiere terziario.

## ***Leggi Regione Piemonte***

- l.r. 56/77 e s. m. i. “ Tutela ed uso del suolo”, Art. 26;
- l.r. 28/99 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”. Artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18 bis e 19;
- l.r. 44/00 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Art. 13;
- l.r. 27/04 “Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 29 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), in materia di vendite di fine stagione”. Artt. 1, 2 e 4;
- L.r. 10/05 “Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”. Art. 1;
- L.r. 38/06 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Artt. 8, 9, 25

## **Provvedimenti amministrativi Regione Piemonte**

- D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414. “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114”. Allegato A (come modificato dalla D.C.R. 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dalla D.C.R. del 24 marzo 2006, n. 59-10831);
- D.G.R. 1 marzo 2000 n. 42-29532. “L.R. 12 novembre 1999 n. 28. Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31.03.98, n. 114. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione”;
- D.G.R. 1 marzo 2000 n. 43-29533. “D.lgs. 114/98 art. 9 L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita “ – Allegato A (come modificato dalla D.G.R. 3 agosto 2004, n. 100 – 13283). Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza – Allegato B. Modulistica regionale – Allegato C;

- D.C.R. 1 marzo 2000 n. 626-3799. “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” – Allegato A;
- D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32 - 2642. “L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i. – D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 (D.U.R.C.). Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore” – Allegato A (come modificato dalle D.G.R. 14 maggio 2001 n. 47-2981; D.G.R. 9 luglio 2001 n. 50-3471; D.G.R. 17 dicembre 2001 n. 85-4860 ed infine D.G.R. 17 dicembre 2001 n. 86-4861). Modulistica – Allegato B;
- D.G.R. 3 agosto 2001 n. 76-3718 Commercio su area pubblica. “D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore - Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore. Differimento di termini”.
- D.G.R. 23 aprile 2003, n. 101 – 9183 "Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica. Applicazione del D.lgs. 24.4.2001 n. 170 in fase transitoria all'emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione" Allegato A.
- D.C.R. 16 febbraio 2005, n. 412 – 5585. “Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 12. Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, articolo 9. Criteri per l'individuazione delle località ad economia turistica e dell'arco temporale di maggiore afflusso turistico, ai fini della determinazione dell'orario delle attività commerciali”.
- Delibera G.R. 26 Luglio 2010 , n. 20-380 – allegato A “Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica ai fini previdenziali e fiscali ai sensi della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28.”

MERCATO DELL'ANTIQUARIATO,  
DEL COLLEZIONISMO E  
DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO  
LIMONE PIEMONTE  
EDIZIONE 2014

PLANIMETRIA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

P = spazi espositivi piccoli ( mq. 15)	disponibili	7
M = spazi espositivi medi ( mq. 25)	disponibili	12
G = spazi espositivi grandi ( mq. 35)	disponibili	5
	Totale spazi	<b>24</b>


**I posteggi 9M, 10M, 3G e 4 G sono stati soppressi.**

PIAZZA  
SAN ○ SEBASTIANO

BAR  
CAIRI

VIA ROMA

RISTORANTE  
IL PIZZICOTTO







SAN PIETRO IN  
VINCOLI


VIA G. GRANDI

VIA ROMA

VIA ROMA

m 10  
m 3  
3M  
m 2,20  
m 3,70

BARBARIA  
D'LA PUNTA





RISTORANTE  
MAC MICHE


(2M)

VIA DOTT. CABALLO

DA  
DA  
DA  
DA  
DA  
DA  
DA  
DA







PIAZZA RISORGIMENTO

VIA ROMA

(14M)  
m 6,75

m 3,70

(13M)  
m 6,75

m 3,70

(12M)  
m 6,75

m 3,70

(11M)  
m 6,75

m 3,70

m 8,50  
(7P)

m 4,75

m 8,5  
(6P)

m 4,75

BAR SARACIN

MERCATO DELL'ANTIQUARIATO,  
DEL COLLEZIONISMO E  
DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO DI  
LIMONETTO  
EDIZIONE 2014  
PLANIMETRIA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

Totale spazi disponibili 10

